



## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

---

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova è dotato, allo stato, di un numero di dipendenti in servizio pari a 11 unità. Tale dato esclude la sottoposizione all'obbligo del monitoraggio trimestrale.

### Relazione illustrativa 2024

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova esercita, mediante l'organo di indirizzo e gli uffici amministrativi, le funzioni, i compiti e le prerogative di cui all'art. 29<sup>1</sup> della legge 247 del 2012.

Le attività individuate dal citato art. 29 l. 247/2012 vengono attuate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Genova, composto da n. 21 Consiglieri tra cui il Presidente, un Segretario ed un Tesoriere;

Le attività istituzionali sono condotte con l'ausilio del personale dipendente che, allo stato, è in numero complessivo pari a 11 unità. Nell'anno 2024, risultavano in servizio n. 10 unità con contratto di assunzione a tempo indeterminato per un numero di giorni lavorativi pari a 2.478 annuali per un numero di ore annuali pari a 17.333 comprensivi degli straordinari.

Al personale viene applicato il CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2022/2024.

Il personale dipendente dell'Ordine è strutturalmente inserito nei vari processi di erogazione dei servizi agli Avvocati iscritti all'albo che tiene il Consiglio e all'utenza in generale.

Il costo totale al lordo sostenuto per il personale assunto a tempo indeterminato nell'anno 2024 ammonta, come da Bilancio, ad euro 497.267,00

Il Consiglio organizza l'attività amministrativa ordinaria degli uffici anche mediante l'ausilio dei seguenti consulenti esterni

- D.P.O.
- Consulente RPCT
- Consulenti contabili
- Consulente del Lavoro
- Consulente informatico

il cui costo totale al lordo nel 2024 è ammontato ad euro 92.239,86.

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova

<sup>1</sup> Art. 29 - Compiti e prerogative del Consiglio della Legge 247 del 2012

1. Il Consiglio:

- a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
- b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;
- c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
- d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
- e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
- f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
- g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale;
- h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
- i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati;
- l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
- m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
- n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilito;
- o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
- p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
- q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
- r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;
- s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
- t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

- a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro;
- b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. L'entità dei contributi di cui al comma 3 è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.

5. Il Consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

6. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa

*contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.*